

Invio al STS: il termine annuale risolve dubbi sanzionatori

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

Nuova fiscalità del lavoro dipendente: tra IRPEF, agevolazioni, welfare e incentivi aziendali

Scopri di più

A decorrere dal 1° gennaio 2025, la **trasmissione dei dati delle spese sanitarie** deve essere effettuata entro il **31 gennaio dell'anno successivo** a quello di **sostenimento delle spese medesime**.

Ne consegue che, per le **spese sanitarie pagate nel 2025** la **scadenza per l'invio dei relativi dati al STS è fissata al prossimo 2 febbraio 2026**, siccome il 31 gennaio 2026 **cade di sabato**. Per il **termine** della trasmissione dei dati delle spese sanitarie, si deve avere riguardo alla **data di pagamento** dell'importo di cui al documento fiscale.

Si ricorda che il nuovo **appuntamento annuale** per la trasmissione dei dati sanitari al STS è stato introdotto a opera del combinato disposto dall'[art. 5, D.Lgs. n. 81/2025](#) (c.d. Decreto correttivo), che ha modificato l'[art. 12, D.Lgs. n. 1/2024](#) (c.d. Decreto Semplificazioni adempimenti tributari), e dall'articolo 1 [D.M. 29 ottobre 2025](#).

L'invio dei dati delle **spese veterinarie** segue regole proprie. Per i **veterinari**, infatti, continua a essere applicabile l'[art. 16-bis, D.L. n. 124/2019](#), secondo cui l'**invio al STS** dei dati delle **spese veterinarie sostenute nell'anno dalle persone fisiche per gli animali da compagnia** o per la pratica sportiva di cui al D.M. n. 289/2001, va effettuato **entro il 16 marzo dell'anno successivo**. Pertanto, i **veterinari dovranno inviare i dati delle spese sostenute nel 2025** entro il **16 marzo 2026**.

L'omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati al STS è punita con una **sanzione pari a 100 euro per ogni comunicazione**, con un **massimo di 50.000 euro** (ex [art. 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014](#)). Tale sanzione deve applicarsi per **ogni singolo documento di spesa** errato, omesso oppure inviato tardivamente al STS; almeno questo è il parere fornito dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione n. 22/E/2022](#).

La violazione può essere sanata sfruttando l'istituto del **ravvedimento operoso**, senza però la **possibilità di applicare il cumulo giuridico** ex [art. 12, D.Lgs. n. 472/1997](#). In tale ipotesi, peraltro, **non è mai stato chiarito** se il tetto massimo della sanzione pari a 50.000 euro debba

essere **rapportato** all'anno solare oppure a **ciascuna delle singole scadenze infrannuali**.

Fino alle spese sanitarie pagate nel 2024, infatti, la trasmissione dei dati sanitari al STS avveniva in più **tranche** con scadenze diverse. Ad esempio, l'invio dei **dati delle spese sanitarie pagate nel 2024** doveva avvenire entro:

- il **30 settembre 2024**, per le spese sanitarie sostenute nel **primo semestre 2024**;
- il **31 gennaio 2025**, per le spese sanitarie sostenute nel **secondo semestre 2025**.

In caso di **omesse comunicazioni** riferite al **primo semestre 2024 per un totale di 700** e riferite al **secondo semestre 2024 per un totale di 600**, la sanzione applicabile complessiva sarebbe pari a 130.000 euro $((700 + 600) \times 100)$. Se il tetto massimo fosse collegato all'**anno solare**, la sanzione applicabile **sarebbe pari a 50.000 euro**; se invece il tetto massimo fosse collegato al **semestre**, la sanzione applicabile **sarebbe doppia, pari a 50.000 euro per semestre**. È del tutto evidente che adottare la prima interpretazione, piuttosto che la seconda, ha una **ricaduta sostanziale**, anche alla luce del fatto non è poi così improbabile per l'adempimento in questione cadere in **violazioni reiterate e numerose**.

A parere di chi scrive, il **tetto massimo di 50.000 euro va rapportato all'anno solare**, assumendo rilevanza l'adempimento nel suo complesso e **non i diversi termini di invio** che possono variare da un anno all'altro, come peraltro è accaduto. Avvalora questa posizione il fatto che lo stesso principio vale anche per le **altre comunicazioni di dati relativi alla dichiarazione precompilata**, per cui il tetto sanzionatorio è per soggetto obbligato alla comunicazione (ex [art. 78, comma 26, Legge n. 413/1991](#)).

Certamente a partire dalle **spese sanitarie pagate nel 2025**, la questione interpretativa perde di importanza essendo previsto un **invio unico** nel 2026 per **l'intero anno solare di riferimento**.